

N.R.G. 4778/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:

dott. Giovanni Salina	Presidente Relatore
dott. Vittorio Serra	Giudice
dott.ssa Antonella Rimondini	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. **4778/2017** promossa da:

DESTRO FRANCO (C.F. DSTFNC59H07F994K), in proprio e quale legale rappresentante della **DESTRO SERVICE s.n.c.** di **DESTRO FRANCO & C.**, con il patrocinio dell'avv. **STEFANO GOLDSTAUB**, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Bologna, viale XII Giugno n. 26.



ATTORE

contro

PEIPED s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI ADAMO, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Bologna, via Capo di Lucca n.19.

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno precisato le conclusioni, rispettivamente, come da atto di citazione e da separato foglio, depositato telematicamente, a far parte integrante del verbale di udienza del 13.12.2018.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, Franco Destro, in proprio e quale legale rappresentante pro-tempore della società Destro Service s.n.c. di Destro Franco & C., conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la società Peiped s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, esponendo che, in data 12.07.2007, la società attrice aveva ceduto alla convenuta il ramo di azienda relativo all'attività di autodemolizione, commercio al minuto di pezzi di ricambio provenienti da autoveicoli in demolizione e accessori nuovi per autoveicoli, nonché la preparazione per il riciclaggio di rottami metallici, concedendo altresì alla società cessionaria la facoltà di continuare ad utilizzare l'insegna recante la dicitura "Autodemolizione Destro".

Lamentavano, però, gli attori che la convenuta avrebbe utilizzato tale dicitura non solo come insegna, ma anche a fini promozionali e pubblicitari, sia in formato cartaceo che tramite siti web.



Asserivano, quindi, gli attori che, una volta decorso il termine previsto dall'art. 2557 c.c., i denunciati comportamenti tenuti dalla convenuta integravano, in primo luogo, gli estremi della concorrenza sleale, ex art. 2598 c.c., in ragione della confusione ingenerata nel mercato di riferimento tra società operanti nella medesima zona ed aventi identico oggetto sociale.

Deducevano, inoltre, che le condotte ascritte a controparte ledevano, ex art. 6 c.c., anche il diritto dell'attore Franco Destro al proprio nome, nonché il segno distintivo della società attrice.

Concludevano, pertanto, gli attori chiedendo che l'adito Tribunale, previo accertamento dell'illegittimità dell'utilizzo da parte della convenuta del nome "Destro" per attività pubblicitarie, in cartaceo e via internet, ne inibisse a quest'ultima ogni ulteriore impiego, se non in relazione all'insegna, imponendo a controparte una penale pecuniaria per ogni ulteriore violazione, oltre al risarcimento dei danni, quantificati, equitativamente, in euro 100.000,00, e la pubblicazione della sentenza.

La società convenuta si costituiva in giudizio, eccependo, in via pregiudiziale, l'incompetenza del Tribunale adito, ovvero, in alternativa, l'improcedibilità della domanda, in ragione della clausola, compromissoria ovvero di procedibilità, prevista dal contratto di cessione di ramo di azienda inter partes.

Nel merito, la società convenuta chiedeva l'integrale reiezione delle domande ex adverso formulate, asserendo che al contratto di cessione sopra richiamato era sottesa la volontà dei contraenti di consentire alla cessionaria di rapportarsi con la clientela tramite l'utilizzo incondizionato e senza limiti della dicitura "Autodemolizione Destro", come peraltro accaduto, nella piena consapevolezza e senza alcuna contestazione da parte della cedente, dalla data di cessione ad oggi, anche mediante registrazione da parte della cessionaria del nome a dominio www.nuovaautodemolizionedestro.it e l'impiego, a fini



commerciali, della denominazione “Nuova Autodemolizione Destro di Peiped s.r.l.”.

Contestava, altresì, la convenuta la sussistenza della violazione di cui all’art. 6 c.c., assumendo, al riguardo, la legittimità dell’uso del nome “Destro” sia perché autorizzato dalla cedente, sia comunque perché effettuato a fini meramente descrittivi.

Infine, la società convenuta, negando, in ogni caso, l’esistenza e l’entità del danno lamentato da controparte, proponeva, a sua volta, in via riconvenzionale subordinata, domanda di accertamento della responsabilità dell’attrice a titolo di concorrenza sleale, ex art. 2598 nn. 1 e 3 c.c., con conseguente condanna di quest’ultima al ristoro di ogni pregiudizio.

A quest’ultimo riguardo, la società convenuta lamentava che la società attrice, anche in violazione dei principi di correttezza professionale, avrebbe ingenerato confusione nel mercato, tentando di sviare a proprio favore clienti della società cessionaria, e, inoltre, avrebbe violato la normativa in tema di smaltimento di rifiuti pericolosi.

All’udienza di comparizione del 12.07.2017, espletati gli incumbenti di cui all’art. 183 c.p.c., il Giudice poneva, d’ufficio, la questione della competenza funzionale per materia dell’adita Sezione Specializzata in Materia di Impresa, assegnando alle parti i termini perentori di legge per la trattazione scritta della causa e per l’indicazione dei mezzi istruttori.

Successivamente, con ordinanza resa in data 5.12.2017, il Giudice non ammetteva i mezzi istruttori dedotti dalle parti, fissando udienza di precisazione delle conclusioni sul merito e sulla questione pregiudiziale rilevata d’ufficio.

Infine, all’udienza del 13.12.2018, sulle conclusioni precisate dai difensori delle parti, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione,



assegnando i termini di cui all'art. 190 c.c., per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Collegio che, alla luce delle acquisite risultanze processuali, le domande formulate dagli attori non siano meritevoli di accoglimento.

1. SULLA COMPETENZA DELLA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA:

Occorre, in primo luogo, esaminare la questione della competenza funzionale e per materia dell'adita Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Bologna, posta, d'ufficio, dal Giudice all'udienza di comparizione delle parti.

A tal fine, è necessario procedere ad una corretta qualificazione giuridica dell'illecito anticoncorrenziale allegato dagli attori.

Orbene, l'art. 134 C.P.I., al primo comma, lett. "a" individua la competenza per materia delle sezioni specializzate previste dal d.lgs 168/2003, tra l'altro, nei "procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono neppure indirettamente con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale".

La Suprema Corte, nell'interpretare tale norma, ritiene che sussista "la competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 168 del 2003, allorché, ai fini della decisione sulla domanda di repressione della concorrenza sleale o di risarcimento dei danni, debba verificarsi se i comportamenti denunciati interferiscano con un diritto di esclusiva (concorrenza sleale c.d. interferente),



avendo riguardo, a tali fini, alla prospettazione dei fatti così come operata dall'attore ed indipendentemente dalla loro fondatezza” (Cass. ord. 2680/2018).

Del pari: “La competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 168 del 2003, come modificato dall’art. 2 del d.l. n. 1 del 2012 (conv., con modif., dalla l. n. 27 del 2012), va esclusa, in favore di quella della sezione ordinaria, nel caso di richiesta risarcitoria per sviamento della clientela riconducibile alla concorrenza sleale cd. pura ove non possa ravvisarsi un’interferenza neppure indiretta con l’esercizio di diritti di proprietà industriale o del diritto d’autore [...]”(Cass. ord. 5656/2017).

La Suprema Corte, in particolare, ha affermato che “I procedimenti in materia di concorrenza sleale cd. pura (nei quali, cioè, l'accertamento della lesione del diritto alla lealtà concorrenziale non implica una valutazione incidentale della violazione dei diritti di privativa, quale elemento costitutivo dell'illecito) appartengono alla competenza della sezione specializzata in materia d'impresa solo quando presentino elementi di connessione con le azioni in materia di proprietà industriale” (Cass. ord. 21776/2016).

Sulla scorta dei principi sopra enunciati, ritiene il Collegio che, nel caso di specie, sussista la competenza funzionale dell’adita Sezione Specializzata in Materia di Impresa.

Ed invero, con l’atto introduttivo del presente giudizio, gli attori, seppur in modo alquanto laconico e generico, hanno, comunque, allegato che la società convenuta, facendo un uso asseritamente illegittimo del patronimico “Destro”, avrebbe, in tal modo, non soltanto leso il diritto dell’attore Franco Destro, in proprio, al nome, ex art. 6 c.c., ma pure posto in essere, ex art. 2598 c.c., attività di concorrenza sleale c.d. confusoria lesiva e, quindi, “interferente” anche con segni distintivi (denominazione/ragione sociale) nella titolarità della società Destro s.n.c.



Ne consegue che, nonostante la laconicità delle allegazioni svolte in citazione circa la natura ed il contenuto della denunciata attività anticoncorrenziale e alla tipologia del segno distintivo asseritamente leso, il richiamo ai diritti di privativa di diritto industriale operato dagli attori sia sufficiente, a norma dell'art. 5 c.p.c., a radicare correttamente la presente controversia innanzi all'intestata Sezione Specializzata in Materia di Impresa.

2. SULLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA O DI PROCEDIBILITA':

Affermata la competenza della adita Sezione Imprese di questo Tribunale, occorre valutare la fondatezza dell'eccezione ritualmente sollevata dalla convenuta, di incompetenza ovvero di improcedibilità della domanda, in ragione della clausola contenuta a pagina 4 del contratto di cessione di ramo di azienda inter partes, con la quale i contraenti si erano impegnati, nel caso in cui fosse tra di loro insorto contenzioso, a non esperire azioni giudiziarie prima di aver tentato la composizione amichevole per arbitrato libero ed irrituale.

Orbene, anche a voler prescindere dalla esatta qualificazione giuridica della disposizione negoziale in esame in termini di clausola compromissoria o di procedibilità, in ogni caso, essa non è applicabile al caso concreto, in quanto la relativa disciplina si riferisce alle sole controversie afferenti ai rapporti contrattuali scaturenti dalla cessione di ramo di azienda e, quindi, non ricomprende il thema decidendum del presente giudizio che, lungi dall'affrontare profili di responsabilità contrattuale, ha ad oggetto esclusivamente titoli di responsabilità extracontrattuale che esulano da questioni afferenti l'adempimento/inadempimento delle obbligazioni previste in contratto.

Conseguentemente, l'eccezione de qua deve essere rigettata.



3. SULLA RESPONSABILITÀ PER LESIONE DELL'ART. 6 C.C. :

Definite nei termini sopra esposti le suddette questioni pregiudiziali e passando, a questo punto, all'esame del merito, giova anzitutto rilevare che gli attori hanno dedotto in causa due diversi titoli di responsabilità, entrambi, come detto, di natura extracontrattuale : da un lato, si lamenta la lesione del diritto al nome, di cui all'art. 6 c.c., e, dall'altro, si prospettano gli elementi costitutivi dell'illecito previsto dal citato art. 2598 c.c.

Quanto alla primo profilo, la tesi sostenuta da parte attrice appare infondata per due ordini di ragioni.

Innanzitutto, in un contesto locale come quello nel quale si sono svolti i fatti oggetto di causa, l'utilizzo, contrattualmente autorizzato, di un segno distintivo recante il patronimico altrui è consentito anche in relazione allo svolgimento della medesima attività commerciale, sicchè, una siffatta condotta non è, di per sé, lesiva del diritto in questione.

Ad ogni modo, l'antigiuridicità della condotta ascritta alla convenuta deve essere esclusa in quanto priva di idoneità lesiva e/o denigratoria del titolare del nome.

Infatti, nella fattispecie in esame, non è ravvisabile alcuno degli effetti pregiudizievoli sopra indicati.

In particolare, anche in ossequio al principio ricavabile dall'art. 8 c. II CPI, quale specificazione, in concreto, del principio generale espresso dall'art. 7 c.c., la condotta posta in essere dalla Peiped s.r.l., anche a voler prescindere dall'assenso preventivamente dato dal cedente Destro all'atto della cessione del ramo di azienda comprensiva della facoltà per il cessionario di utilizzare anche il predetto nome, non è mai stata orientata, né in astratto, né in concreto, al discredito del nome "Destro", quanto piuttosto a farne un impiego per fini puramente commerciali/pubblicitari, sicchè, in difetto di elementi attestanti la



portata denigratoria del comportamento addebitato alla convenuta, non è configurabile, nel caso de quo, la denunciata violazione dell'art. 6 c.c.

Non risulta, soprattutto, che l'impiego del predetto patronimico, per scopi esclusivamente imprenditoriali-commerciali, abbia effettivamente cagionato all'attore un reale pregiudizio alla fama, al credito e al decoro suo personale.

4. SULLA RESPONSABILITÀ PER CONCORRENZA SLEALE:

Con riguardo al secondo titolo di responsabilità allegato dall'attore Franco Destro, questa volta nella qualità di legale rappresentante pro-tempore della società Destro Service s.n.c., giova, in primis, ricostruire i profili di illegittimità dedotti a sostegno dell'esperita azione.

Ed invero, nonostante la laconicità, sul punto, delle allegazioni, in fatto e diritto, svolte dalla società attrice, si ritiene che la domanda in esame postuli l'esistenza di due diverse tipologie di attività anticoncorrenziale.

In citazione, l'attrice si duole del fatto che la convenuta Peiped s.r.l. abbia utilizzato il termine "Destro" non solo come elemento di cui si compone l'insegna dell'azienda ceduta, come appunto consentito dal relativo contratto, ma anche con riferimento ad attività pubblicitarie di vario tipo non previste dal predetto accordo, ingenerando, così, tra il pubblico dei fruitori dei medesimi servizi, una apprezzabile confusione ai sensi dell'art. 2598 n. 1 c.c.

L'attore lamenta, altresì, il compimento da parte della convenuta di atti non conformi ai principi di correttezza professionale, lesivi della sua attività di impresa, astrattamente integranti gli estremi dell'illecito di cui all'art. 2598, n. 3 c.c.

Il thema decidendum va, tuttavia, in concreto, circoscritto al solo profilo di illiceità di cui al n. 1 dell'art. 2598 c.c., posto che, al fine di configurare la residuale fattispecie illecita prevista dal citato art. 2598 n. 3 c.c., è necessario



che la denunciata attività anticoncorrenziale presenti un quid pluris rispetto alle attività di slealtà concorrenziale tipizzate dai precedenti nn. 1 e 2 della medesima disposizione normativa.

Infatti, come costantemente affermato dai giudici di legittimità, “l'art. 2598, n. 3, cod. civ. fissa una nozione di concorrenza sleale più ampia di quella propria dei due precedenti numeri riferendosi all'uso diretto o indiretto di ogni altro mezzo contrario ai principi della correttezza professionale; l'idoneità di tale uso a danneggiare l'altrui azienda, per il suo potenziale effetto di sviamento della clientela, rende irrilevante la confondibilità obiettiva e materiale dei prodotti e delle attività concorrenti” (Cass, 14793/2008).

Ne discende che, in difetto di allegazioni caratterizzanti, in fatto, la ipotizzata violazione dei principi di correttezza professionale ulteriori e diversi rispetto al censurato utilizzo del patronimico con effetti confusori, deve senz'altro escludersi la sussistenza dell'illecito previsto dall'art. 2598 n. 3 c.c.

Peraltro, in difetto di puntuali allegazioni in tal senso, non può fondatamente ravvisarsi, nel caso de quo, neppure un'ipotesi di concorrenza sleale c.d. parassitaria, ricompresa fra le ipotesi previste dall'art. 2598, n. 3, c.c., atteso che questa, secondo costante orientamento giurisprudenziale, consiste in un continuo e sistematico operare sulle orme dell'imprenditore concorrente attraverso l'imitazione non tanto dei prodotti ma piuttosto di rilevanti iniziative imprenditoriali di quest'ultimo, mediante comportamenti idonei a danneggiare l'altrui azienda con ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale; essa si riferisce a mezzi diversi e distinti da quelli relativi ai casi tipici di cui ai precedenti nn. 1 e 2 della medesima disposizione, sicché, ove si sia correttamente escluso nell'elemento dell'imitazione servile dei prodotti altrui il centro dell'attività imitativa (requisito pertinente alla sola fattispecie di concorrenza sleale prevista dal n. 1 dello stesso art. 2598 c.c.), debbono essere indicate le attività del concorrente sistematicamente e



durevolmente plagiate, con l'adozione e lo sfruttamento, più o meno integrale ed immediato, di ogni sua iniziativa, studio o ricerca, contrari alle regole della correttezza professionale” (Cass. ord. 25607/2008).

Circoscritta, quindi, la condotta concorrenziale asseritamente sleale oggetto del presente giudizio ai soli atti riconducibili nell'alveo di applicazione dell'art. 2598, n. 1 c.c., le relative domande attoree non appaiono, comunque, meritevoli di accoglimento.

Ed invero, dal contratto di cessione di ramo di azienda, non emerge nessun esplicito divieto di fare uso della locuzione “Autodemolizione Destro” al di là di un suo impiego come insegna, circostanza, quest'ultima, che, ove prevista in contratto, avrebbe, per altro, reso oltremodo difficoltoso l'esercizio, in concreto, dell'attività aziendale oggetto di cessione.

In assenza di specifico divieto, l'autorizzazione ad utilizzare la locuzione de qua anche per attività pubblicitarie deve, per ciò, ritenersi insita nella pattuita cessione di azienda con facoltà d'uso dell'insegna suddetta.

Infatti, l'attività promo-pubblicitaria è strettamente connessa e strumentale all'attività di impresa, per cui l'esercizio della prima, salvo pattuiti divieti, spetta ineluttabilmente al soggetto legittimato all'esercizio della seconda.

Inoltre, “Nuova Autodemolizione Destro di Peiped s.r.l.” è una denominazione e, quindi, un segno distintivo complesso ben diverso da quello di “Destro Service s.n.c.”, utilizzato dalla società attrice, per cui l'uso del nome Destro, all'interno del primo segno, non è, di per sé, idoneo ad ingenerare la confusione richiesta dall'art. 2598 n.1 c.c.

Come detto, la locuzione “Autodemolizione Destro” è stata utilizzata dalla convenuta, in conformità agli accordi negoziali inter partes, come insegna, mentre, con riferimento alla contestata attività pubblicitaria, la medesima convenuta ne ha fatto un uso più articolato, utilizzando la più ampia e differente locuzione “Nuova Autodemolizione Destro di Peiped s.r.l.”, dove



soprattutto la specificazione “di Peiped s.r.l.” appare, di per sé, idonea ad escludere il pericolo di confusione prospettato dall’attrice..

Appare, per ciò, evidente che il segno distintivo azionato dall’attrice (ragione sociale) non sia stato in alcun modo lesa dall’utilizzo, pubblicitario e descrittivo, sostanzialmente diverso, del predetto nome così come in concreto fatto dalla convenuta, sia perché, come detto, autorizzato a priori dallo stesso titolare, sia per le peculiari modalità di impiego.

Infatti, i due segni in asserito conflitto : “Destro Service s.n.c.” e “Nuova Autodemolizione Destro di Peiped s.r.l.”, presentano, secondo una loro comparata valutazione globale e complessiva, marcate differenze strutturali, letterali, etimologiche e visive, di fatto, idonee a prevenire qualsivoglia disorientamento nella clientela.

Il carattere e le finalità della censurata condotta, rispettivamente, denominativo e descrittive, portano, dunque, ad escludere il paventato e, peraltro, non dimostrato, rischio di confusione.

Oltre ad un rilevante deficit assertivo, nella fattispecie in esame, deve, invero, rilevarsi una profonda carenza di elementi idonei a dimostrare che gli atti posti in essere dalla convenuta abbiano effettivamente provocato, anche solo potenzialmente, un significativo ed apprezzabile disorientamento nella clientela.

Pertanto, alla luce delle superiori ed assorbenti argomentazioni, le domande formulate dagli attori devono essere senz’altro rigettate.

La statuizione che precede rende, ovviamente, superflua la delibazione della domanda proposta dalla convenuta in via riconvenzionale ma subordinata.

Quanto alle spese di lite, nella fattispecie in esame, tenuto conto della reiezione della questione pregiudiziale/preliminare posta dalla convenuta, si ravvisano le condizioni richieste dall’art. 92, 2 co. c.c. per disporre la loro compensazione, sia pur parziale, in misura di 1/3, in ragione della non



paritetica reciproca soccombenza, e, per l'effetto, come da dispositivo, i restanti 2/3 vanno liquidati a carico degli attori, in solido tra loro, quale parte maggiormente soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

RIGETTA

le domande proposte dagli attori, così assorbita la domanda riconvenzionale subordinata formulata dalla convenuta.

DISPONE

la parziale compensazione delle spese di lite in misura di 1/3 e, per l'effetto, condanna gli attori, in solido tra loro, al rimborso in favore della convenuta dei restanti 2/3 liquidati in euro 5.850,00 per compenso di avvocato, oltre ad accessori se e come dovuti per legge.

Così deciso, in Bologna, nella Camera di Consiglio della IV Sezione Civile-Sezione Specializzata in Materia di Impresa, del Tribunale, il 2 maggio 2019.

Il Presidente est.
Dott. Giovanni Salina

